

**ALLEGATO ALLA NOTA INFORMATIVA**

**ACCORDO CONTRATTUALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA DITTA S.I.T. VALLEE SOC. CONS. A R.L.  
- SETTORE TURISMO COMMERCIO E TERZIARIO-**

Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa di FONDEMAIN e in particolare della Sezione I "Informazioni chiave per l'aderente", della quale è parte integrante. Esso è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

**Potenziali aderenti**

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, cui si applichi il presente CCNL.

**Contribuzione**

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.

I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

|  | CONTRIBUTO <sup>(1)</sup>          |                           | QUOTA TFR MATURANDO   |
|--|------------------------------------|---------------------------|---|
|  | A CARICO LAVORATORE <sup>(2)</sup> | A CARICO DATORE DI LAVORO |   |
| Lavoratori di 1 <sup>a</sup> occupazione precedente al 29/4/1993 | 0,55 %                             | 2,00 %                    | 3,45% (50% del TFR) oppure<br>6,91% (100% del TFR) <sup>(3)</sup> |
| Lavoratori di 1 <sup>a</sup> occupazione successiva al 28/4/1993 |                                    |                           | 6,91% (100% del TFR)  |

- (1) Espresso in percentuale della retribuzione individuale utile per il computo del TFR.
- (2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - anche successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
- (3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.